



TRIBUNALE DI CASSINO

Sezione Civile – Procedure Concorsuali

R.G. Accordo di ristrutturazione n. 2/2022 – [REDACTED]

Il Giudice Designato

visto il ricorso depositato in data 23.2.2022 con il quale la ricorrente Sig.ra [REDACTED] C.F. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Diana e coadiuvata dall'OCC Dott. Fabio Saccoccio, ha presentato una proposta di accordo di composizione della crisi ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 L. 3/2012;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dai citati articoli e che pertanto è necessario provvedere alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 10 L. 3/2012;

p.q.m.

- fissa l'udienza del 4.5.2022 ore 11.30 per la convocazione delle parti;
- dispone la comunicazione ai creditori - a cura dell'OCC - presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata della proposta e del decreto entro il termine di trenta giorni prima dell'udienza;
- stabilisce che della proposta e del decreto venga data pubblicità - a cura dell'OCC - mediante pubblicazione sul sito di questo Tribunale (autorizzando sin da ora la Cancelleria a tal fine) per dieci giorni, nonché la loro pubblicazione presso il registro delle imprese;
- invita i creditori a far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione; in mancanza si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;
- dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili;
- avverte che a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e compiuti senza autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Si comunichi a cura della Cancelleria al ricorrente e all'OCC. E a cura di quest'ultimo ai creditori.

Cassino, 29.3.2022

Il G.D. Lorenzo Sandulli

